

COMUNE DI SESTO AL REGHENA



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2022/2024

PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2021 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 01/09/2021, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);

- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti

semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli

anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2022	€ 13.069.693,02	€ 17.485.229,15	€ 12.848.017,19
Esercizio 2023	€ 10.880.097,06		
Esercizio 2024	€ 9.092.212,76		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il triennio 2022-2024 si è ritenuto di procedere alla determinazione delle aliquote relative all'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. sulla scorta dei nuovi scaglioni previsti dalla L. 234 del 30.12.2021 - Legge di bilancio, si dovrà altresì procedere, a seguito dell'approvazione del P.E.F. e conseguente validazione da parte dell'Autorità (AUSIR) delle nuove tariffe per il servizio rifiuti 2022, attualmente nel Bilancio di Previsione sono stati riportati i dati riferiti al P.E.F. 2021/2024 approvati nell'anno 2021. Per tutte le altre aliquote e/o tariffe sono state confermate anche per il triennio 202/2024.

Si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali e non da ultimo la conferma dei Contributi da parte della Regione F.V.G. (la quale non ha previsto incrementi di entrata in riferimento anche all'accordo Stato/Regione), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, si è proceduto ad un'attenta e dettagliata analisi delle spese garantendo i servizi e cercando di contenere eventuali maggiori spese.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n.

34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e dalle successive normative di dettaglio e dalle disposizioni in materia emesse dalla Regione F.V.G. ed in particolare la L.R. 18/2015, così modificata dalla L.R. n. 20 del 6.11.2020 all'art. 22 "Sostenibilità della spesa di personale" tenuto conto, infine, delle disposizioni approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 del 23.12.2021 avente ad oggetto: "L.R. 18/2015. Obblighi di finanza pubblica per gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento dei valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche".

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022-2024, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto l'assunzione di mutui il mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, è stato attuato al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	4.411.955,67	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		33761,72	22205,10	22205,10
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5867719,84 <i>0,00</i>	5710048,71 <i>0,00</i>	5488228,14 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		358519,33	398650,91	327171,05
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5453005,36 <i>22205,10</i> <i>22650,00</i>	5319708,71 <i>22205,10</i> <i>231500,00</i>	5138186,16 <i>22205,10</i> <i>228500,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		806995,53 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	811196,01 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	699418,13 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso di prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
			O=G+H+I-L+M	0,00	0,00
					0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	93385,79	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2298633,37	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3195192,30	3616843,25	2050779,52
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	358519,33	398650,91	327171,05
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5228692,13 0,00	3218192,34 0,00	1723608,47 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		
		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità		(-)	0		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione asestata 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.459.300,02	2.424.863,41	2.443.954,64	2.563.150,95	2.574.505,71	2.548.860,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.470.974,38	2.972.323,18	2.306.953,52	2.701.930,82	2.555.881,20	2.358.205,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	747.723,90	466.290,92	613.151,61	602.638,07	579.661,80	581.161,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.246.381,71	1.119.699,58	2.447.134,12	3.195.192,30	3.616.843,25	2.050.779,52
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	528,41	1.054.000,00	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	1.054.000,00	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	734.058,10	742.975,12	692.617,01	1.581.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	795.123,35	1.240.958,59	634.509,46	2.302.395,09	22.205,10	22.205,10
Fondo pluriennale vincolato	901.567,41	652.911,03	918.979,43	93.385,79	-	-
TOTALE ENTRATE	9.355.128,87	9.620.550,24	12.165.299,79	13.039.693,02	10.880.097,06	9.092.212,76

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(accertamenti)	(accertamenti)	(assestato)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	1.057.962,60	1.419.656,94	1.420.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.420.000,00
IMU partite arretrate	121.276,42	90.559,18	75.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00
ICI partite arretrate	-	-	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	29.096,75	30.060,28	-			
Addizionale IRPEF	289.585,62	243.246,26	270.000,00	323.000,00	320.000,00	320.000,00
TASI	350.551,57					
Altre imposte	27.418,50	32.579,91	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TARI	570.437,62	585.157,00	581.932,29	623.650,95	633.005,71	642.360,47
TARI partite arretrate	93,47		96.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
TOSAP	9.209,63	23.603,84				
Altre tasse						
Diritti sulle pubbliche affissioni	3.667,84					
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	-	-	-	-	-	-
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.459.300,02	2.424.863,41	2.458.432,29	2.563.150,95	2.574.505,71	2.548.860,47

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), che proroga tale sospensione fino al 31/08/2021, con effetti rilevanti quindi anche sull'esercizio 2021.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le

aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), termine differito al 31.3.2022 dal Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. in data 30.12.2021;
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella deliberazione di approvazione delle aliquote/tariffe;
- I comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; tuttavia alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto prospetto non è ancora stato disciplinato, risultando emanato solo il decreto MEF del 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", finalizzato a consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all'estero per i quali è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione del 50% dell'IMU, e di un terzo per la TARI (è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito).

Il comune ha modificato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 23 del

30.7.2020.

Le aliquote per l'anno 2022 sono state approvate con deliberazione sono state proposte al Consiglio Comunale e verranno approvate prima dell'approvazione del Bilancio 2022-2024.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2022: € 1.450.000,00;

- anno 2023: € 1.450.000,00;

- anno 2024: € 1.420.000,00;

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 80.000,00	€ 85.000,00	€ 80.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 80.000,00	€ 85.000,00	€ 80.000,00

RECUPERO EVASIONE TASI

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2020, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00

RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Nonostante l'Imposta comunale sulla pubblicità sia stata sostituita dall'anno 2021 dal Canone unico patrimoniale, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Il Comune di Sesto al Reghena ha adottato il criterio della cassa per la stima del gettito IRPEF 2022-2024, dato atto anche che a seguito modifiche degli scaglioni IRPEF non è stato possibile, in quanto non attivo dal sito: punto fisco, procedere ad una simulazione in quanto non ancora attiva la procedura.

La previsione per il triennio 2022-2024 deve tener conto del sicuro abbattimento della base imponibile del 2021 su cui verrà versata l'addizionale nel 2022, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2.2.2022 sono state definiti le aliquote in base ai nuovi scaglioni IRPEF in vigore dall'1.1.2022, provvedimento che verrà recepito assieme alla modifica del Regolamento Istitutivo dell'IRPEF in sede di approvazione in Consiglio Comunale del Bilancio 2022/2024.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 323.000,00 per il 2022

€ 320.000,00 per il 2023

€ 320.000,00 per il 2024

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021 2/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti viene definito il PEF per l'anno 2022 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2022.

Le tariffe per l'anno 2022 verranno approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio 2022-2024, precisando che si è in attesa della validazione del P.E.F. da parte dell'Autorità preposta (AUSIR).

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.469.974,38	2.971.323,18	2.303.174,83	2.701.930,82	2.555.881,20	2.358.205,87
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	1.000,00	3.778,69	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	2.470.974,38	2.972.323,18	2.306.953,52	2.701.930,82	2.555.881,20	2.358.205,87

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

Tipologia trasferimento	2022	2023	2024
Contributo Ministero beni culturali (fondi destinati al patrimonio librario)	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Statale per contratti Segretari Comunali - serv. Indispensabili	€ 35.550,73	€ 31.828,15	€ 31.828,15
Contributo statale per contrib. in conto mutui su mutui per impiantistica sportiva	€ 1.512,61	€ 959,95	€ 383,55
Contributo statale per destinazione quota 5 per mille	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Contrib. dello Stato per rimborso pasti insegnati e rifiuti plessi scolastici	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Contributo dal Ministero per subentro ANPR	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contrib. Stato per rimborso spese elettorali - referendum	€ 30.760,00	€ 30.760,00	€ 30.760,00

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2022:

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI: € 41.119,86;

Contributo regionale per contributi in c/interessi su mutui: € 185.099,49;

Contributo regionale per sostegno alla genitorialità: € 50.000,00;

Contrib. Regionale per carta famiglia energia elettrica: € 40.000,00;
Contrib. Regionale per esenzione abitazione principale e relative pertinenze: € 218.607,65;
Contrib. Regionale per finanziamento Bilancio – Fondo ordinario: € 1.476.222,66;
Contrib. Regionale per quota TASI abitazione principale: € 196.298,62;
Contrib. Regionale per abbattimento barriere architettoniche: € 50.000,00;
Trasferimenti Regionali per calamità naturali: € 10.000,00;
Contrib. Regionale per nascite: € 150.000,00;
Trasferimento Regionale per interventi di sterilizzazione animali: € 3.200,00;
Contrib. Regionali per “cantieri lavoro”: € 42.024,06;
Contrib. Regionale per abbattimento canoni di locazione: € 50.000,00;
Contrib. Regionale attuazione L.R. 4/1999 – AMNIL: € 3.000,00;
Contrib. Regionale per interventi di derattizzazione: € 1.600,00;
Contrib. Regionale per interventi “sicurezza” – DGR 1623/2021: € 8.551,40;
Trasferimento Regionale per volontari protezione civile: € 800,00;
Contrib. Regionale per verifiche sismiche edifici comunali: € 15.000,00;
Trasferimento Regionale per sistemazione ordinaria corsi d’acqua: € 43.920,00;
Contrib. Regionale per attuazione interventi contro la violenza sulle donne: € 3.000,00;
Contrib. Regionali a favore di corregionali – estero: €10.000,00;
Contrib. Regionale per trasporto di persona: € 4.000,00;
Trasferimento Regionale ai sensi della L.R. 45/2017 per OdR: € 1.763,74;

Anno 2023:

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI: € 41.119,86;
Contributo regionale per contributi in c/interessi su mutui: € 145.520,57;
Contributo regionale per sostegno alla genitorialità: € 50.000,00;
Contrib. Regionale per carta famiglia energia elettrica: € 40.000,00;
Contrib. Regionale per esenzione abitazione principale e relative pertinenze: € 218.607,65;
Contrib. Regionale per finanziamento Bilancio – Fondo ordinario: € 1.476.222,66;
Contrib. Regionale per quota TASI abitazione principale: € 196.298,62;
Contrib. Regionale per abbattimento barriere architettoniche: € 50.000,00;
Trasferimenti Regionali per calamità naturali: € 10.000,00;
Contrib. Regionale per nascite: € 150.000,00;
Trasferimento Regionale per interventi di sterilizzazione animali: € 3.200,00;
Contrib. Regionale per abbattimento canoni di locazione: € 50.000,00;
Contrib. Regionale attuazione L.R. 4/1999 – AMNIL: € 3.000,00;
Contrib. Regionale per interventi di derattizzazione: € 1.600,00;
Trasferimento Regionale per volontari protezione civile: € 800,00;
Contrib. Regionale per verifiche sismiche edifici comunali: € 15.000,00;
Trasferimento Regionale per sistemazione ordinaria corsi d’acqua: € 43.920,00;
Contrib. Regionale per attuazione interventi contro la violenza sulle donne: € 3.000,00;
Contrib. Regionali a favore di corregionali – estero: €10.000,00;
Contrib. Regionale per trasporto di persona: € 4.000,00;
Trasferimento Regionale ai sensi della L.R. 45/2017 per OdR: € 1.763,74;

Anno 2024:

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI: € 10.322,26;

Contributo regionale per contributi in c/interessi su mutui: € 132.219,24;
Contributo regionale per sostegno alla genitorialità: € 50.000,00;
Contrib. Regionale per carta famiglia energia elettrica: € 40.000,00;
Contrib. Regionale per esenzione abitazione principale e relative pertinenze: € 218.607,65;
Contrib. Regionale per finanziamento Bilancio – Fondo ordinario: € 1.476.222,66;
Contrib. Regionale per quota TASI abitazione principale: € 196.298,62;
Contrib. Regionale per abbattimento barriere architettoniche: € 50.000,00;
Trasferimenti Regionali per calamità naturali: € 10.000,00;
Trasferimento Regionale per interventi di sterilizzazione animali: € 3.200,00;
Contrib. Regionale per abbattimento canoni di locazione: € 50.000,00;
Contrib. Regionale attuazione L.R. 4/1999 – AMNIL: € 3.000,00;
Contrib. Regionale per interventi di derattizzazione: € 1.600,00;
Trasferimento Regionale per volontari protezione civile: € 800,00;
Contrib. Regionale per verifiche sismiche edifici comunali: € 15.000,00;
Trasferimento Regionale per sistemazione ordinaria corsi d'acqua: € 43.920,00;
Contrib. Regionale per attuazione interventi contro la violenza sulle donne: € 3.000,00;
Contrib. Regionali a favore di corregionali – estero: €10.000,00;
Contrib. Regionale per trasporto di persona: € 4.000,00;
Trasferimento Regionale ai sensi della L.R. 45/2017 per OdR: € 1.763,74;

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

Anno 2022:

Contributi Agenzia Turismo F.V.G.: € 11.200,00;
Contributi da altri Enti per utilizzo graduatorie: € 1.200,00;
Fondi per rilevazioni ISTAT: € 1.500,00

Anno 2023:

Contributi Agenzia Turismo F.V.G.: € 11.200,00;
Fondi per rilevazioni ISTAT: € 1.500,00

Anno 2024:

Contributi Agenzia Turismo F.V.G.: € 11.200,00;
Fondi per rilevazioni ISTAT: € 1.500,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	307257,78	258417,44	335406,74	365221,8	359221,8	359221,8	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40516,73	29926	58259,43	49500	49500	49500	
Interessi attivi	13869,06	10555,9	19189,25	15500	15500	15500	
Altre entrate da redditi da capitale	81765	26628		21000	21000	21000	
Rimborsi e altre entrate correnti	304315,33	140763,58	200296,19	151416,27	134440	134440	
TOTALE Entrate extra tributarie	747.723,90	466.290,92	613.151,61	602.638,07	579.661,80	579.661,80	98,28532783

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio mensa scolastica;

servizio trasporto scolastico;

servizio area camper;

servizio per utilizzo locali;

che comportano una percentuale di incidenza del 45,61, come risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale;

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dalla gestione dei beni quali utilizzo locali da parte della Scuola materna "Italica Spes", dal "Parco Vittoria", casa ex Eca; area Telecom e per altri locali dati in uso;

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la

possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.3.2021.

Anche in questo caso

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

- anno 2022: € 41.700,00;
- anno 2023: € 41.700,00;
- anno 2024: € 41.700,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 40.000,00 (non sono ricompresi in questo valore gli importi a seguito di emissione ruoli e per le violazioni a Regolamenti comunali e in materia edilizia) per le annualità 2022-2024, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell' articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente. Si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della destinazione dei medesimi proventi per la percentuali stabilita di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 24.1.2022 che si rimanda per il dettaglio delle destinazioni.

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi della normativa di legge.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

Le somme sono le seguenti:

	2022	2023	2024
Entrata	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa (50%)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- Proventi per attingimento acqua superficiale ad uso irriguo;
- Rimborso spese di gestione locali;
- Contributo per smaltimento rifiuti depositati nelle eco-piazzole;
- Rimborso per compartecipazioni spese di ricovero in strutture;

Proventi diversi per produzione di energia (GSE);
Rimborso da Comuni per le convenzioni in essere;
Iva a credito per attività dell'Ente;
Iva a credito per reverse "charge" commerciale;
Recupero spese di gestione casa ex Eca ed altre minori.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Non sono state previste entrate per questa tipologia.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione Friuli Venezia Giulia, trasferimenti a seguito alienazioni di beni immobili e mobili e trasferimenti da privati per complessivi € 3.195.192,30 per l'anno 2022, € 3.616.843,25 per l'anno 2023 ed € 2.050.779,52 per l'anno 2024.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Anni 2022/2024:

- Contributo statale per investimenti finalizzati alla manutenzione strade, marciapiedi e viabilità: € 25.000,00 (2022) ed € 12.500,00 (anno 2023);
- Contributo statale per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e sistemazione recinzione scuola elementare di Sesto al Reghena (entrata Reimputata a seguito dei principi contabili del D. Lgs 118/2011): € 140.000,00;
- Contributo regionale per investimenti di cui alla L.R. 34/2015 - art. 7 commi 60 e 61: € 58.208,47 (annualità 2022 - 2023 e 2024);
- Contributo regionale per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale ed arredo urbano: € 30.000,00 (anno 2022) ed € 470.000,00 (anno 2023);
- Contributo regionale per riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale della scuola media di Bagnarola: € 80.000,00 (anno 2022) ed € 1.070.000,00 (anno 2023);
- Contributo Regionale per interventi di allacciamento alla fognatura comunale (L.R. 13/2019): € 3.497,44 (anno 2022) ed € 12.083,87 (anno 2023);
- Contributo Regionale per sistemazione incroci: € 474.219,39 (anno 2022);
- Contributo Regionale per realizzazione piste ciclabili: € 150.000,00 (anno 2023);
- Contributo U.T.I. Tagliamento per interventi sicurezza (entrata Reimputata a seguito dei principi contabili del D. Lgs 118/2011): € 11.180,87 (anno 2022);
- Contributo Regionale per completamento arredo urbano centro storico primario del Capoluogo: € 30.000,00 (Anno 2022) ed € 920.000,00 (anno 2023);
- Contributo Regionale per Centro storico del Capoluogo (ex UTI): € 698.022,04 (anno 2022 - entrata Reimputata a seguito dei principi contabili del D. Lgs 118/2011);
- Contributo Regionale per lavori di sistemazione ed adeguamento sismico Delegazione di Bagnarola: € 200.000,00 (Anno 2022 - entrata Reimputata a seguito dei principi contabili del D. Lgs 118/2011);
- Contributo Regionale per interventi in materia di Politiche della sicurezza: € 19.736,84 (anno 2022 - entrata Reimputata a seguito dei principi contabili del D. Lgs 118/2011);
- Contributo Regionale per lavori di riqualificazione ambito in frazione Bagnarola (VI lotto): €

30.000,00 (Anno 2023) ed € 570.000,00 (Anno 2024);

- Contributo Regionale per sistemazione punti pericolosi viabilità comunale in frazione Ramuscello: € 280.000,00 (Anno 2024);

- Contributo Regionale per realizzazione pista ciclabile frazione Ramuscello: € 433.450,00 (Anno 2022);

- Contributo regionale per sistemazione punti pericolosi: incroci etc: € 165.000,00 (anno 2022);

- Contributo Regionale per sistemazione punti pericolosi viabilità comunale: € 25.000,00 (anno 2022) ed € 300.000,00 (anno 2023);

- Contributi Regionali per sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale: € 30.000,00 (anno 2022) ed € 720.000,00 (anno 2024);

- Contributo Regionale per contributi in conto interessi su mutui – riferiti alla quota capitale (che va a finanziamento della parte corrente delle spese): € 347.458,76 (anno 2022), € 387.037,68 (anno 2023) ed € 314.981,42 (anno 2024);

- Contributo Statale per contributi in conto interessi su mutui – riferiti alla quota capitale (che va a finanziamento della parte corrente delle spese): € 11.060,57 (anno 2022), € 11.616,23 (anno 2023) ed € 12.189,63 (anno 2024);

- Trasferimento fondi Comunitari per strategia di cooperazione (Pais di Rustic Amour): € 197.900,00 (Anno 2022 - entrata Reimputata a seguito dei principi contabili del D. Lgs 118/2011);

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Sono state previste le entrate a seguito dell'alienazione delle aree cimiteriali: € 5.400,00 (anni 2022/2024);

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2022-2024 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 88.500,00 per l'anno 2022.

Importo indicato dal Servizio Tecnico Comunale il cui Piano delle alienazioni, detto piano verrà approvato nella seduta del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 2022/2024.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma verrà vincolata per le previste dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o

dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Sesto al Reghena non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 60.000,00 per l'anno 2022, in € 40.000,00 per l'anno 2023 e in € 40.000,00 per l'anno 2024.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

MONETIZZAZIONI (degli standars a parcheggio)

Regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n. 48 del 1.8.2018.

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 50.000,00 per gli anni 2022/2024.

Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine			1054000			
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00

In merito al titolo 5° si evidenzia che nessuna operazione è stata prevista per il 2022/2024.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine			1054000			
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2022- 2024 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 5.467.948,83.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge (art. 204 TUEL) sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti (al netto dei contributi regionali in conto interessi) pari al 5,57% per l'anno 2022, al 2,45% per l'anno 2023 e al 7,32% per l'anno 2024.

Un ulteriore vincolo alla contrazione di indebitamento da parte degli enti locali è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e

senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: tale vincolo, tuttavia, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, così come chiarito dal MEF con la circolare n. 5/2020: il rispetto di tale vincolo è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 8 del 15/03/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2022.

L'art. 57 comma *1quater* del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2022 il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto operazioni di rinegoziazione mutui.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui CDPP trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto per l'anno 2022 di effettuare operazioni di rinegoziazione

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

In particolare per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il Comune di Sesto al Reghena non è stato destinatario della seguente anticipazione di liquidità:

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020, stante il fondo di cassa al 31.12.2021;

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore

all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€ 33.761,72	€ 22.205,10	€ 22.205,10
FPV – parte capitale	€ 2.298.633,37	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM entro il 31/05/2022).

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2022, pari all'1,5% (fonte: DEF aggiornato in data 29/09/2021).

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione assestato 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Redditi da lavoro dipendente	1.158.645,94	1.031.257,01	1.227.701,47	1.269.192,25	1.251.015,13	1.269.585,13
Imposte e tasse a carico dell'ente	92.781,74	84.294,55	91.131,71	98.543,53	95.531,44	95.531,44
Acquisto di beni e servizi	2.238.157,24	207.221,81	2.531.585,04	2.566.646,51	2.447.100,02	2.431.754,78
Trasferimenti correnti	997.584,85	1.246.574,92	874.673,88	951.523,88	964.123,88	814.123,88
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	299.537,62	254.286,36	194.517,95	194.798,49	160.874,07	128.045,83
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.011,51	5.730,69	9.500,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00
Altre spese correnti	54.988,62	53.575,92	380.809,17	363.300,70	387.064,17	385.145,10
TOTALE	4862707,52	2882941,26	5309919,22	5453005,36	5319708,71	5138186,16

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, nelle more della definizione della disciplina di dettaglio del Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, che sostituirà per gli enti con più di 50 dipendenti, i documenti di programmazioni

in materia di personale, la Giunta Comunale procederà all'approvazione della deliberazione del programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022/2024, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

Con determina n. 159 del 15.4.2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018 (ultimo anno costituito: 2021).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17.11.2021 è stata disposta l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale sugli utilizzi del fondo per l'anno 2021, da parte del presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2021).

Per il personale dirigenziale (per il Comune di Sesto al Reghena rientra il Segretario Comunale), in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio sono stati pertanto adeguati ai nuovi valori stipendiali.

Gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con le previsioni del piano assunzionale e prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018; sono inoltre state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali (+3,78% sul monte salari 2018), che riassorbiranno a regime l'indennità di vacanza contrattuale (gli importi inseriti risultano quelli elaborati dal Servizio Personale).

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del Dl 80/2021).

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2022-2024 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il

gas, precisando che sono ad oggi previsti nel disegno di legge di bilancio analoghi interventi per calmierare tali aumenti, replicando misure analoghe già intervenute per la seconda parte del 2021 (DL 73/2021 e DL 130/2021).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi per i consiglieri e gli amministratori: aggiornate come da D.G.R. del Friuli Venezia Giulia n. 1164 del 23.7.2021 *“LR 18/2015, art. 14, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai rimborsi delle spese per viaggio, vitto e alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva.”*.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che a partire dal 2022 decade il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 3 c. 2 del D.L. 183/2020 (Milleproroghe 2021) per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni.

Si rilevano le spese per le elezioni politiche nell'esercizio 2023, le elezioni europee nell'esercizio 2024 e le elezioni regionali nell'esercizio 2023: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Si rilevano le spese per le elezioni comunali, essendo previsto il rinnovo nell'annualità 2024 degli organi elettivi dell'Ente, per le quali non è previsto alcun rimborso in quanto spesa a totale carico dell'Ente.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 194.798,49 per il 2022, in € 160.874,07 per il 2023 ed in € 128.045,83 per il 2024 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 30.155,60 nel 2022, per € 48.919,07 nel 2023 e per € 50.000,00 nel 2024 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 16.359,02 per l'anno 2022.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di: CAPITOLO

- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2022-2024 non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le stesse sono regolarmente incassate.

2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente (si applica la media semplice essendo ormai pienamente a regime l'applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria).
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale (completamento a cento della percentuale di cui al punto 2) che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, art. 1 comma 80), previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono inoltre ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. L'Ente non si è avvalso di tale facoltà.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli

enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. (X)} + \text{incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)}}{\text{accertamenti esercizio (X)}}$$

accertamenti esercizio (X)

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap. spesa	%	stanziamento entrata 2022	da stanziare al fondo 2022 (100%)	stanziamento entrata 2023	da stanziare al fondo 2023 (100%)	stanziamento entrata 2024	da stanziare al fondo 2024 (100%)
IMU	26	2874	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IMU 2021	29	2874	100	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
TASI	46	2874	100	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TARI	50 - 55 - 82	2874	100	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
COSAP	321	2874	100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
C.D.S e Regolamenti	330 -333 -335	2874	100	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.500,00	20.500,00
serv. Mensa	360	2874	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Serv. Trasporto	361	2874	100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE					226.500,00		231.500,00		228.500,00

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una

ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere (oltre il 50%):

2022	€ 5.000,00
2023	€ 5.000,00
2024	€ 5.000,00

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Sesto al Reghena.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Servizio trasporto scolastico
Servizio mense scolastiche
Canoni di locazione beni immobili
Contributi RAEE
Parcheggi a pagamento
Interventi di manutenzione e realizzazione opere delle strutture realizzate da terzi

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2020 è stata trasmessa entro il termine di legge (30 aprile 2021).

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del Dl 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente ha potuto non accantonare le somme a titolo di fondo perdite: tale accantonamento diviene nuovamente vigente dal 2022.

Le società partecipate dal Comune di Sesto al Reghena non hanno chiuso negli anni pregressi con una perdita pertanto tale fondo non è stato previsto nel bilancio 2022/2024.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2022 e 2023 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	€ 0,00
Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente	€ 0,00
Totale fatture ricevute esercizio precedente	€ 2.914.217,03
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	29.01.2021

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Sesto al Reghena non sussiste l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, a tal proposito verrà approvata, entro il termine del 28.2.2022, la deliberazione con cui si darà atto che non dovrà essere effettuato nessun accantonamento.

Dalla certificazione al 31.12.2021 in P.C.C. elaborata in data 21.1.2022 (termine ultimo 31.1.2022) risulta che il tempo medio ponderato per i pagamenti è - 21 gg rispetto al termine dei 30 giorni data ricezione delle fatture tramite lo SDI.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione assestata 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	-	-
Contributi agli investimenti	1.226.862,50	1.333.028,22	2.480.204,74	5.190.670,94	3.201.108,47	1.718.608,47
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	12.057,06	33.021,19	12.083,87	-
Altre spese in c/capitale	-	-	2.303.633,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	1226862,5	1333028,22	4795895,17	5228692,13	3218192,34	1723608,47

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

La Legge di bilancio 2021 (comma 153) ha previsto la possibilità per gli enti territoriali (quindi anche per i Comuni) di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell'ambito di interventi connessi all'emergenza abitativa, nell'ambito dell'articolo 3, comma 17-bis, del D.L. n. 351/2001 (trasferimenti di proprietà derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). Gli enti interessati devono dare notizia nel sito istituzionale dell'ente delle operazioni effettuate, indicando il soggetto pubblico alienante e il prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate.

Per il triennio 2022-2024 non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nessuna entrata corrente è stata destinata al finanziamento delle spese di investimento.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2023 e 2024), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come modificato dal D.M. 01/08/2019.

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo a quello in corso di gestione**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- A) una quota, prevista dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio, di importo di importo non superiore al minore valore tra:
- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate ai fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;
 - la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

- B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Stanziamenti che vanno a finanziare, per legge, le spese correnti relative alla quota di ammortamento mutui (titolo IV della spesa) in quanto trattasi di contributi erogati da Stato e Regione F.V.G. per mutui contratti e sostenuti da Contributi in conto interessi (inserita la sola quota di contributo in conto capitale, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge);

Descrizione	2022	2023	2024
Contrib. in c/interessi erogati dalla Regione F.V.G.	€ 347.458,76	€ 387.037,68	€ 314.981,63
Contrib. in c/interessi erogati dallo Stato.	€ 11.060,57	€ 11.613,23	€ 12.189,63

ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI (TITOLO 5), CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

Non sono state previste entrate in questo Titolo in quanto non sono state previste assunzioni di mutui per le annualità 2022/2024.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2022-2024, piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2022	2023	2024
Accertamenti reimputati	1.302.580,83		
FPV	2.298.633,37		
Avanzo di amministrazione	93.385,79		
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	1.677.153,55	3.521.443,25	1.955.379,52
Alienazioni patrimoniali	100.057,92		
Contributi per permessi di costruire	60.000,00	40.000,00	40.000,00
Monetizzazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altre entrate di parte capitale	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Margine corrente			
TOTALE	5587211,46	3616843,25	2050779,52

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono anche le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2022	€ 5.000,00
2023	€ 5.000,00
2024	€ 5.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 5.467.948,83.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 806.995,53 per il 2022, € 811.196,01 per il 2023 ed € 699.418,13 per il 2024.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali

possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€ 20.292,50	€ 20.292,50	€ 20.292,50
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 5.000,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 115.000,00 per IMU E TASI . che sono stati accantonati integralmente nel F.C.D.E.;
- entrate per eventi calamitosi: € 10.000,00 ;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 100.057,92 ed interamente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi

“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente), previste per € 0,00 – in quanto sono state previste interamente nella parte corrente della spesa,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente),
- c) gli eventi calamitosi, previsti per € 10.000,00,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00),
- e) gli investimenti diretti, previsti per € 0,00,
- f) i contributi agli investimenti, previsti per l’importo previsto per tale fattispecie nella parte entrata.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare:

- Spese per attività concorsuale per € 3.000,00;
- Spese per prestazioni di servizio ufficio finanziario € 3.000,00;
- Spese per contributo associativo € 1.400,00;
- Spese per pubblicazioni bandi € 2.000,00;
- Prestazioni di servizio ufficio segreteria € 2.000,00.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti terzi e di altri soggetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente (solo le partecipazioni dirette), precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Ambiente Servizi s.p.a.	www.ambienteservizi.net
Livenza Tagliamento Acque spa	www.lta.it
ATAP spa	www.atap.pn.it
G.S.M. spa	www.gsm.it
Ponte rosso Tagliamento ex Z.I.P.R.	www.ponterosso.it

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ambiente Servizi s.p.a.	4,5679862%
Livenza Tagliamento Acque spa	2,767%
ATAP spa	0,567%
G.S.M. spa	0,40%
Ponte rosso Tagliamento ex Z.I.P.R.	9,28112%

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2022 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato:

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Sesto al Reghena esso ammonta complessivamente ad €: 3.117.888,55, così suddiviso:

	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	3.117.888,55
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		508652,16
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		5000,00
Altri accantonamenti		33870,89
B) Totale parte accantonata		547523,05
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		395261,28
Vincoli derivanti da trasferimenti		499683,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		13302,77
Altri vincoli		97350,07
C) Totale parte vincolata		1005597,18
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		4594,70
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1560173,62
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Il Comune di Sesto al Reghena ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022 dell'avanzo presunto vincolato per la somma di € 93.385,79 (per la parte investimenti).

Pertanto l'ente è tenuto ad elaborare le tabelle a/1, a/2 ed a/3 relative al dettaglio delle

quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione: per i maggiori dettagli si rimanda alle tabelle allegate al bilancio di previsione.

Avendo previsto applicazione di avanzo presunto al bilancio di previsione 2022-2024, entro il 31 gennaio 2022 la Giunta Comunale approva il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si deve provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio per adeguare l'impiego del risultato di amministrazione vincolato; in assenza dell'aggiornamento del prospetto, si deve provvedere immediatamente alla variazione di bilancio per eliminare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si richiama in proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.1.2022.

Si riporta pertanto, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati, effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili, nonché dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dagli allegati a/1, a/2 ed a/3.

Sono stati utilizzati quote vincolate dell'avanzo di amministrazione in sede previsionale per complessivi € 93.385,19, come segue:

- per € 63.862,04 - Fondi ex U.T.I. Tagliamento derivanti da fondi intesa per lo sviluppo a seguito atto di liquidazione della stessa Unione a finanziamento di spese di investimento per la sicurezza (Polizia Locale);

- per € 29.523,75 - Fondi Regione F.V.G. assegnati nell'annualità 2021 - Decreto Regionale n. 6376/AMB del 13.12.2021 e destinato al trasferimento a privati per spese allacciamento fognatura;

Tra gli atti di approvazione del Bilancio di Previsione è stata allegata la seguente documentazione relativa alla Tabella dimostrativa del Risultato di amministrazione presunto con i relativi allegati A/1 - A/2 e A/3 con le singole voci e con il provvedimento di approvazione da parte della Giunta Comunale n. 10 del 31.1.2022,

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai

commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.